

**CIRCOLARE 10 DEL 05/10/2012**

**ULTIME NOVITÀ FISCALI**

|  |   |
|--|---|
| <p style="text-align: center;"><b>Tovagliometro</b></p> <p><b>Sentenza CTR Veneto<br/>n. 77/24/12</b></p>  | <p>L'Ufficio può effettuare la ricostruzione dei ricavi di un ristorante mediante il c.d. "tovagliometro" soltanto in presenza di indizi di evasione.</p> <p>In particolare, il predetto strumento non può essere l'unico utilizzato; è infatti necessaria la sussistenza di ulteriori elementi che facciano ritenere un occultamento degli incassi. In assenza di questi ultimi l'accertamento deve essere annullato.</p>  |
| <p style="text-align: center;"><b>Omesso versamento imposte per "causa di forza maggiore"</b></p> <p><b>Sentenza CTR Lazio<br/>20.6.2012, n. 158/29/12</b></p> | <p>Non sono dovute sanzioni in relazione all'omesso versamento di tributi qualora tale violazione sia dovuta ad una causa di forza maggiore, documentata e provata esaurientemente dal contribuente. In particolare la causa di forza maggiore nel caso di specie è stata rappresentata dalle difficoltà finanziarie del contribuente connesse al notevole ritardo nel pagamento di servizi resi nei confronti della Pubblica amministrazione.</p>  |
| <p style="text-align: center;"><b>Accertamento basato sul consumo di energia elettrica</b></p> <p><b>Sentenza CTR Lazio<br/>12.7.2012, n. 243/04/12</b></p>    | <p>È illegittimo l'accertamento basato sul consumo di energia elettrica, considerato che quest'ultima è soggetta a potenziali dispersioni o furti e pertanto non idonea a supportare la ricostruzione induttiva dei ricavi. Nel caso di specie l'accertamento è stato effettuato nei confronti di un autolavaggio a gettoni, in relazione al quale, secondo i Giudici, sarebbero stati maggiormente significativi i consumi idrici.</p>   |
| <p style="text-align: center;"><b>Condomini con impianti fotovoltaici</b></p> <p><b>Risoluzione Agenzia Entrate<br/>10.8.2012, n. 84/E</b></p>                 | <p>L'Agenzia delle Entrate ha specificato che in presenza di un impianto fotovoltaico "gestito" da un condominio di potenza superiore a 20 Kw o inferiore o pari a 20 Kw con cessione totale dell'energia prodotta si configura una "società di fatto" tra i condòmini. Ne consegue, in particolare, che va emessa fattura per l'energia prodotta e che alla tariffa incentivante corrisposta dal GSE va applicata la ritenuta d'acconto del 4%, ai sensi dell'art. 28, comma 2, DPR n. 600/73.</p> |
| <p style="text-align: center;"><b>Beni in godimento a soci / familiari</b></p> <p><b>Provvedimento Agenzia Entrate<br/>17.9.2012</b></p>                       | <p>È stato pubblicato sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate il Provvedimento che ha differito dal 15.10.2012 al 2.4.2013 il termine di presentazione della prima comunicazione dei dati relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento ai soci / familiari ovvero ai finanziamenti / capitalizzazioni effettuati / ricevuti dai soci nel 2011.</p>  |

## COMMENTI

### LE NOVITÀ IN MATERIA DI DETRAZIONE 36% - 55%

Con il DL n. 83/2012, c.d. “Decreto Crescita”, è stato disposto:

1. l'**aumento** della detrazione IRPEF per **gli interventi di recupero del patrimonio edilizio al 50%** (anziché 36%) e l'**innalzamento del limite massimo di spesa a € 96.000** (anziché € 48.000) per ciascuna unità immobiliare, relativamente alle **spese sostenute** nel periodo **26.6.2012 – 30.6.2013**.



Dal 2012 la detrazione in esame è stata introdotta “a regime”; di conseguenza la stessa risulta pari al 50% e con il limite di € 96.000 per il citato periodo 26.6.2012 – 30.6.2013 mentre dall'1.7.2013 ritornerà al 36% con il limite di € 48.000.

È confermato che la detrazione è riconosciuta:

- **per le sole unità immobiliari residenziali** (di qualsiasi categoria catastale) e relative pertinenze;
- **in 10 quote annuali di pari importo a decorrere dall'anno di sostenimento delle spese;**

2. la **proroga** della detrazione IRPEF / IRES **del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica** degli edifici esistenti, relativamente alle spese sostenute **nel periodo 1.1 – 30.6.2013**, fermi restando i requisiti richiesti ed i valori massimi di spesa.

Peraltro, è stata prevista la possibilità di usufruire dal 2012 della detrazione del 36% (50% dal 26.6.2012) per le spese finalizzate al **risparmio energetico** previste dalla lett. h) del comma 1 dell'art. 16-bis, TUIR. Così, ad esempio, è possibile usufruire della detrazione del 50% per la sostituzione di una caldaia in un'unità residenziale con una nuova per la quale non sussistono tutti i requisiti per la detrazione del 55%.

Di conseguenza:

| PERIODO SOSTENIMENTO SPESE  | DETRAZIONE INTERVENTI DI RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO | DETRAZIONE INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA |
|-----------------------------|---|--|
| dall'1.1.2012 al 25.6.2012  | 36%<br>con il limite di € 48.000                      | 55% (*) (**)   |
| dal 26.6.2012 al 31.12.2012 | 50%<br>con il limite di € 96.000                      | 55% (*) (**)   |
| dall'1.1.2013 al 30.6.2013  | 50%<br>con il limite di € 96.000                      | 55% (*) (**)   |
| dall'1.7.2013               | 36%<br>con il limite di € 48.000                      |  |

(\*) Il limite di spesa varia da € 54.545 a € 181.818,18 a seconda del tipo di intervento effettuato.

(\*\*) Per gli interventi di risparmio energetico di cui alla lett. h) dell'art. 16-bis, TUIR, dall'1.1.2012 è possibile usufruire in alternativa della detrazione 36% - 50%.



L'**importo massimo di € 96.000** deve essere **considerato al netto delle spese sostenute precedentemente al 26.6.2012**, per le quali il contribuente beneficia della “vecchia” detrazione del 36% nel limite di € 48.000.

Per le **spese sostenute dall'1.1.2013 al 30.6.2013** la detrazione spetta sempre **entro il limite massimo di € 96.000** tenendo conto, però, in caso di mera prosecuzione, delle spese sostenute in precedenza.

### ESEMPLIFICAZIONI DETRAZIONE 36% – 50%

**Esempio 1** Un contribuente ha sostenuto nel 2011 e nel 2012 entro il 25.6.2012 le seguenti spese:



- 15.12.2011 € 30.000
- 10.3.2012 € 50.000

Poiché trattasi di mera prosecuzione e le spese sono state sostenute nel 2011 e nel 2012 entro il 25.6.2012 il limite massimo agevolabile risulta pari ad € 48.000 (€ 30.000 per il 2011 + € 18.000 per il 2012) e la detrazione spettante è pari al 36%.

**Esempio 2** Un contribuente ha sostenuto nel 2011 e 2012 (anche dopo il 25.6.2012) le seguenti spese:



- 11.11.2011 € 10.000
- 12.2.2012 € 20.000
- 10.7.2012 € 60.000

Poiché trattasi di mera prosecuzione e le spese sono state sostenute nel 2011 e nel 2012 sia prima che dopo il 25.6.2012 il limite massimo agevolabile e la detrazione spettante risultano così determinati:

| Periodo sostenimento spese | Spese sostenute | Limite massimo agevolabile | Importo detraibile | Detrazione spettante |
|----------------------------|-----------------|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 2011                       | € 10.000        | € 48.000                   | € 10.000           | 36%                  |
| fino al 25.6.2012          | € 20.000        |                            | € 20.000           |                      |
| dopo il 25.6.2012          | € 60.000        | € 66.000 (*)               | € 60.000           | 50%                  |

(\*) € 96.000 – € 30.000 (spese sostenute in periodi antecedenti il 26.6.2012)

**Esempio 3** Un contribuente ha sostenuto nel 2012 dopo il 25.6.2012 e nel 2013 entro il 30.6.2013 le seguenti spese:



- 15.12.2012 € 50.000
- 10.3.2013 € 50.000

Poiché le spese sono state sostenute nel periodo 26.6.2012 – 30.6.2013 il limite massimo agevolabile risulta pari ad € 96.000 e la detrazione spettante pari al 50%.

### ESEMPLIFICAZIONI DETRAZIONE 55%

Negli esempi che seguono si è ipotizzato il sostenimento di spese per interventi di riqualificazione energetica il cui limite massimo agevolabile risulta pari ad € 181.818,18.

**Esempio 4** Un contribuente ha sostenuto nel 2012 le seguenti spese:



- 5.5.2012 € 10.000
- 8.6.2012 € 50.000
- 10.7.2012 € 20.000

Poiché le spese sono state sostenute interamente nel 2012 la detrazione spettante è pari al 55%.

**Esempio 5** Un contribuente ha sostenuto dopo il 30.6.2013 le seguenti spese:



- 12.7.2013 € 10.000
- 10.10.2013 € 60.000

Poiché le spese sono state sostenute dopo il 30.6.2013 il limite massimo agevolabile risulta pari ad € 48.000 e la detrazione spettante è pari al 36%.

**Esempio 6**



Un contribuente ha sostenuto sostenute nel 2013  
 Il contribuente nel 2013 ha sostenuto le seguenti spese:

- 5.5.2013 € 20.000
- 8.10.2013 € 50.000

Poiché le spese sono state sostenute sia prima che dopo il 30.6.2013 il limite massimo agevolabile e la detrazione spettante risultano così determinati:

| Periodo sostenimento spese | Spese sostenute | Limite massimo agevolabile | Importo detraibile | Detrazione spettante    |
|----------------------------|-----------------|----------------------------|--------------------|-------------------------|
| fino al 30.6.2013          | € 20.000        | € 181.818,18               | € 20.000           | 55% (Legge n. 296/2006) |
| dopo il 30.6.2013          | € 50.000        | € 48.000 (*)               | € 48.000           | 36% (art. 16-bis, TUIR) |

(\*) € 48.0000 - € 0 (spese art. 16-bis, TUIR sostenute in periodi antecedenti l'1.7.2013).

**SCADENZARIO**  
**Mese di OTTOBRE**

**Lunedì 15 ottobre**

**BENI D'IMPRESA CONCESSI IN GODIMENTO A SOCI / FAMILIARI**

Presentazione telematica all'Agenzia delle Entrate della comunicazione dei dati relativi ai beni d'impresa concessi in godimento ai soci / familiari nonché ai finanziamenti / capitalizzazioni effettuati / ricevuti dai soci nel 2011 e anni precedenti.  
 L'Agenzia delle Entrate con Provvedimento 17.9.2012 ha differito al 31.3.2013 (prorogato al 2.4.2013) l'invio della comunicazione in esame.

**Martedì 16 ottobre**

|   |  |
|---|--|
| <b>IVA CORRISPETTIVI GRANDE DISTRIBUZIONE</b>   | Invio telematico dei corrispettivi relativi al mese di settembre da parte delle imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi.   |
| <b>IVA LIQUIDAZIONE MENSILE</b>                 | Liquidazione IVA riferita al mese di settembre e versamento dell'imposta dovuta.   |
| <b>IVA DICHIARAZIONI D'INTENTO</b>              | Invio telematico della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute da marzo per le quali sono state emesse "per la prima volta" fatture senza applicazione dell'IVA registrate per il mese di settembre (soggetti mensili). Tale termine va inteso quale "termine ultimo" e pertanto la comunicazione può essere inviata anche in un momento antecedente ancorché nel mese non sia stata emessa alcuna fattura connessa con le dichiarazioni d'intento ricevute. |
| <b>RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI</b> | Versamento delle ritenute (4%) operate a settembre da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto/d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).   |
| <b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU DIVIDENDI</b>   | Versamento delle ritenute operate (20%) relativamente ai dividendi corrisposti nel terzo trimestre per partecipazioni non qualificate e deliberati dall'1.7.98 (codice tributo 1035).  |
| <b>IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE</b>          | Versamento delle ritenute operate a settembre relative a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1038);</li> <li>• utilizzazioni di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040);</li> <li>• contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro</li> </ul>  |

|   |   |
|---|---|
|   | (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.  |
| <b>IRPEF<br/>RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI<br/>DI LAVORO DIPENDENTE E<br/>ASSIMILATI</b> | Versamento delle ritenute operate a settembre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto – codice tributo 1004).   |
| <b>IRPEF<br/>RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI<br/>DI LAVORO AUTONOMO</b>                    | Versamento delle ritenute operate a settembre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).   |
| <b>INPS<br/>GESTIONE SEPARATA</b>   | Versamento del contributo del 18% o 27,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a settembre a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).<br>Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a settembre agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, nella misura del 18% ovvero 27,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). |
| <b>INPS<br/>DIPENDENTI</b>  | Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di settembre.  |

**Lunedì 22 ottobre**

**VERIFICHE PERIODICHE  
REGISTRATORI DI CASSA**

Invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle verifiche periodiche dei registratori di cassa effettuati nel terzo trimestre, da parte dei laboratori e fabbricanti abilitati.

**Giovedì 25 ottobre**

**IVA COMUNITARIA  
ELENCHI INTRASTAT MENSILI  
E TRIMESTRALI**

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi e degli acquisti di beni / servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi a settembre (soggetti mensili) e al terzo trimestre (soggetti trimestrali).

**MOD. 730/2012 INTEGRATIVO**

Termine per la consegna al CAF o ad un professionista abilitato del mod. 730 integrativo da parte dei soggetti (dipendenti, pensionati o collaboratori) che, avendo già presentato il mod. 730/2012, intendono correggere errori che non incidono sulla determinazione dell'imposta ovvero che determinano un rimborso o un minor debito.

**Lunedì 29 ottobre**


**COMUNICAZIONE CONTRATTI DI  
LEASING / LOCAZIONE / NOLEGGIO**

Invio telematico della comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati:

- nel 2011, da parte delle società di leasing:
  - che non hanno già risposto al questionario ex art. 32, comma 1, n. 4 e 8, DPR n. 600/73 e che intendono farlo tardivamente;
  - che non hanno ricevuto il questionario;
 per i contratti di leasing finanziario e/o operativo, aventi ad oggetto immobili e mobili;
- dal 21.11 al 31.12.2011, da parte degli operatori esercenti l'attività di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, unità da diporto e aeromobili.

Termine così differito dall'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 25.6.2012.

**Mercoledì 31 ottobre**

|  |  |
|--|--|
| <b>IVA<br/>ELENCHI "BLACK LIST" MENSILI E<br/>TRIMESTRALI</b>      | Invio telematico della comunicazione delle operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata per le operazioni, registrate o soggette a registrazione, di importo superiore a € 500, relative: <ul style="list-style-type: none"> <li>• a settembre, da parte dei soggetti mensili;</li> <li>• al terzo trimestre, da parte dei soggetti trimestrali.</li> </ul>  |
| <b>RIVALUTAZIONE<br/>TERRENI E PARTECIPAZIONI<br/>ALL'1.1.2010</b> | Versamento della terza rata annuale (con la maggiorazione del 3% a titolo di interessi) dell'imposta sostitutiva per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti, non in regime di impresa, all'1.1.2010, ex Legge n. 191/2009 (codice tributo 8055 per le partecipazioni e 8056 per i terreni).   |
| <b>INPS<br/>DIPENDENTI</b>   | Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di settembre.<br>L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi/lavoratori a progetto, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro.  |
| <b>INPS<br/>AGRICOLTURA</b>  | Invio telematico del mod. DMAG relativo alla denuncia delle retribuzioni degli operai agricoli erogate nel terzo trimestre.  |
| <b>IVA<br/>CREDITO TRIMESTRALE</b>                                 | Invio telematico all'Agenzia delle Entrate del mod. IVA TR per la richiesta di rimborso/compensazione del credito IVA relativo al terzo trimestre (codice tributo 6038).<br> L'utilizzo in compensazione nel mod. F24 del credito IVA trimestrale per importi superiori a € 5.000 annui può essere effettuato a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza. |